

Publicato il 13/07/2022

N. 00316/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00109/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 109 del 2022, proposto da

[REDACTED] rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Devetag e Mirta Samengo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Trieste, via del Coroneo, 41;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;

per l'annullamento

del foglio di via obbligatorio a Trieste con divieto di fare ritorno nel territorio del Comune di Pordenone per un periodo di anni tre (3) Prot. 85/2021 FVO – Categ. II Div. Pol. Ant. dd. 15/12/2021 emesso dal Questore della Provincia di Pordenone a carico del ricorrente, notificato nella medesima data;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2022 la dott.ssa Manuela Sinigoi e udito il Ministero intimato il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente contesta la legittimità, invocandone l'annullamento, del foglio di via in epigrafe compiutamente indicato, recante il divieto di fare ritorno nel Comune di Pordenone per il periodo di 3 (tre) anni, emesso nei suoi confronti dal Questore ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011 a seguito della sua presenza all'iniziativa, non autorizzata, svoltasi il giorno 15 dicembre 2021 davanti alla sede dell'Azienda ospedaliera "*Santa Maria degli Angeli*" di Pordenone ed organizzata da alcuni operatori sanitari, che – secondo quanto evidenziato in ricorso – "*intendevano rendere pubblico che nonostante il <primo> obbligo vaccinale per il personale sanitario fosse entrato in vigore già dal 1° aprile 2021, a quelladata (15/12/2021) ancora molti operatori lavoravano pur non essendo vaccinati, situazione gravemente discriminatoria nei confronti di quei pochi che invece, sulla base di scelte non trasparenti ed evidentemente arbitrarie, erano stati già sospesi e quindi privati dello stipendio*".

Il Questore ha ritenuto, infatti, sussistenti elementi di fatto tali da contestare al ricorrente l'appartenenza alla categoria di persone contemplate dalla disposizione su indicata, "*in quanto soggetto che potrebbe mettere in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica*" in ragione dei precedenti di polizia da cui sarebbe asseritamente gravato e che, ad avviso del Questore stesso, "*ne delineano la tendenza a delinquere*", nonché del fatto che "*è risultato più volte inottemperante alle disposizioni di cui all'art. 18 T.U.L.P.S. ed attualmente gravato da foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Roma in data 02.11.2021*".

Ha ritenuto, inoltre, che la sua "*presenza... nel territorio di Pordenone, in questo*

periodo storico, favorisce ed incentiva le tensioni sociali già rilevate in occasione delle manifestazioni di piazza instaurate dai gruppi <No vax> e <No green pass>”, rilevando, conclusivamente, che “il caso di specie deve essere inquadrato in un contesto strettamente correlato al fenomeno dei reati di natura delinquenziale che coinvolgono primari interessi collettivi, la cui tutela compete agli organi di polizia”.

Il ricorso proposto dall'interessato è affidato ai seguenti mezzi:

1. *“Violazione di legge – art. 1, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 159/2011 – Eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti”, con cui lamenta, in estrema sintesi, l'insussistenza dei presupposti per l'emissione della misura e, ancor prima, la mancata evidenza nella relazione di servizio redatta in relazione ai fatti occorsi degli elementi sulla scorta dei quali il Questore ha ritenuto di poterlo ascrivere alla categoria di coloro che “sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”. Manca, in particolare, proprio il requisito della dedizione alla commissione di reati che offendono i beni protetti, essendo il ricorrente persona incensurata. Sottolinea, al riguardo, che “il concetto di <dedizione> esclude che da un episodio, un precedente penale, o da un'indagine in corso si possa marchiare il soggetto come pericoloso”.*

Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal Questore non ha mai violato le disposizioni di foglio di via, ma è semplicemente destinatario di un provvedimento analogo a quello odierno emesso dalla Questura di Roma per i fatti dello scorso 2 novembre 2021 (ovvero per essersi recato *“di propria iniziativa, e senza pubblicizzare in alcun modo le proprie intenzioni, in Piazza del Popolo a Roma, rendendosi disponibile a un incontro con i rappresentanti delle Istituzioni, rimasti fino a quel momento silenti”*). Iniziativa, *“simbolica e del tutto pacifica”, concretizzatasi “nel posizionare un tavolino e qualche sedia all'interno della piazza”, che ebbe “molta risonanza mediatica”*).

2. *“Eccesso di potere per sviamento, violazione di legge art. – art. 1, comma 1 lett.*

c) del D. Lgs. 159/2011 in relazione agli artt. 16, 21 e 27 Costituzione”, con cui censura il provvedimento opposto essenzialmente perché emesso a causa della posizione critica espressa in varie occasioni dal ricorrente nei confronti delle politiche governative, che giammai può, in uno Stato democratico, portare l’Autorità a considerare coloro che semplicemente manifestano liberamente il proprio pensiero «pericolosi socialmente e dediti ad attività criminali». E’ stato, dunque, colpito solo in quanto simbolo del dissenso.

3. “Violazione di legge – 2 del d.lgs. 159/2011 – Eccesso di potere, motivazione carente e del tutto illogica con riferimento alla durata del provvedimento dd. 15.12.2021”, con cui contesta che nel provvedimento non vengono in alcun modo esplicitate le ragioni per cui la sua durata è pari a quella massima di legge, il che “non fa che confermare la natura meramente politica del provvedimento adottato, che non è stato soppesato sulla pericolosità reale del soggetto con riferimento al luogo da cui lo stesso veniva allontanato (...), e la volontà di segnare il sig. – omissis - con uno stigma a titolo non preventivo ma educativo, esemplare e punitivo nei confronti della comunità di coloro i quali hanno <osato> criticare l’operato di chi detiene il potere”.

Il Ministero dell’Interno, costituito per resistere al ricorso col patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, ha contestato la fondatezza delle avverse censure e svolto argomentazioni a difesa dell’attività provvedimentale posta in essere. Ha, quindi, concluso per la reiezione del gravame.

Dopo la rinuncia del ricorrente all’istanza cautelare, è stata fissata per la trattazione del ricorso la pubblica udienza del 23 giugno 2022, in vista della quale il medesimo in data 24 maggio 2002 ha dimesso memoria ex art. 73 c.p.a. a migliore illustrazione dei propri assunti difensivi, rappresentando, con separata istanza, che disguidi di carattere informatico ne hanno precluso il deposito nei termini di rito e invocando, pertanto, l’autorizzazione alla sua produzione tardiva ex art. 54 c.p.a. e la conseguente ammissione agli atti del giudizio.

Il Ministero intimato non ha svolto ulteriori difese.

L'affare è stato, quindi, chiamato all'udienza su indicata e, poi, trattenuto per la decisione.

Va, innanzitutto, dato atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 54, comma 1, c.p.a. per autorizzare il deposito tardivo, di un solo giorno, della memoria conclusionale del ricorrente, in quanto, vi è evidenza in atti, tale circostanza non è dipendente dalla sua volontà ed è, anzi, ascrivibile a problemi di carattere tecnico-informatico, non governabili dal medesimo.

Il lasso di tempo intercorso dal giorno del suo deposito a quello fissato *ex lege* per la produzione delle eventuali memorie di replica è, inoltre, di per sé garanzia del fatto che alcun pregiudizio è stato arrecato alle prerogative difensive del Ministero intimato.

Se il Ministero avesse inteso svolgere ulteriori difese, avrebbe avuto, in sostanza, tutto il tempo per farlo, anche, occorrendo, all'odierna udienza.

Peraltro, la memoria in questione poco o nulla aggiunge alle compiute e – come si vedrà – persuasive argomentazioni sviluppate dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio.

Il ricorso è, infatti, fondato, non sfuggendo il provvedimento questorile a nessuno dei vizi di legittimità dedotti dall'interessato.

Invero – oltre ad essere di palese evidenza l'apoditticità della durata fissata dal Questore al divieto inflitto al ricorrente di fare ritorno nel Comune di Pordenone, pari a tre anni, corrispondente a quella massima di legge, atteso che non è sorretta dalla benché minima motivazione, in palese violazione non solo, per l'appunto, dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi immanente all'ordinamento, ma anche di basilari principi di civiltà giuridica e rispetto della persona – la misura in sé risulta emessa in assenza dei presupposti idonei a legittimarla, al punto da sconfinare in uno strumento immotivatamente repressivo, che male si concilia con i principi democratici vigenti.

Questo Collegio non ignora e, anzi, condivide l'orientamento giurisprudenziale a

mente del quale il Questore, nell'applicare tale misura, deve effettuare una prognosi di pericolosità del soggetto; prognosi che si concretizza in *«una valutazione ampiamente discrezionale, che sfugge al sindacato di legittimità del g.a., se non sotto i profili dell'abnormità dell'iter logico, dell'incongruenza della motivazione e del travisamento della realtà fattuale»* (T.A.R. Puglia, sez. II, 01/03/2021, n.364. Nello stesso senso anche T.A.R. Toscana, sez. II, 08/02/2021, n. 213; T.A.R. Lazio, sez. I, 28/12/2020, n. 14051).

Ritiene, pur tuttavia, che, nel caso di specie, siano proprio gli *“elementi di fatto”*, sintomatici della dedizione del ricorrente *“alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo (...) la sicurezza o la tranquillità pubblica”*, a mancare.

Invero - al di là del fatto che il foglio di via emesso a carico del ricorrente per i fatti di Roma del 2 novembre 2021, cui, a fini motivazionali, fa riferimento il Questore di Pordenone nel provvedimento opposto, è stato, nel frattempo, annullato in sede giurisdizionale (Tar Lazio, Roma, sez. I-ter, 1° aprile 2022, n. 3817) - non si può, innanzitutto, trascurare di considerare che l'affermata reiterata inottemperanza da parte del ricorrente alle disposizioni di cui all'art. 18 T.U.L.P.S. (ovvero le contestazioni relative all'organizzazione di manifestazioni non autorizzate, peraltro non accertate in via definitiva) non bastano da sole a sorreggere la misura, così come i precedenti di polizia da cui il medesimo risulterebbe asseritamente gravato, che, peraltro, il Questore non si perita di specificamente indicare, così come non lo fa la difesa erariale nella propria memoria, ove - sub pt. 2, suggestivamente intitolato *“Sulla pericolosità sociale di (...)”* - al di là del rassicurante *incipit* (*“si precisa”*), nulla, poi, di concreto rappresenta, limitandosi genericamente ad affermare - che il ricorrente *“...è stato, in diverse occasioni, redarguito per la sua condotta socialmente pericolosa, anche attraverso deferimenti all'Autorità giudiziaria. (...) è stato - ed è tutt'ora - indagato per aver violato gli artt. 414, 415, 340, c.p. (istigazione a delinquere; istigazione a disobbedire alle leggi; interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica*

necessità)”.

Si scopre, peraltro, leggendo il prosieguo della memoria suddetta che le “*diverse occasioni*” sarebbero, essenzialmente, due e, segnatamente, l’una relativa ad uno sciopero del 2015 indetto allo scopo di ottenere l’adozione (sottolinea il Collegio a favore dei lavoratori portuali) dell’Allegato VII (rectius VIII) del Trattato di pace fra l’Italia e le Potenze Alleate ed Associate sottoscritto a Parigi il 10 febbraio 1947, che, a detta della difesa erariale, aveva “*paralizzato il Porto di Trieste*” e l’altra relativa alla manifestazione del 15 ottobre 2021 di protesta per l’introduzione del *green pass*, che, sempre secondo la difesa erariale, avrebbe “*paralizzato l’attività del Porto di Trieste (...) fino al giorno dello sgombero (...) effettuato dalle Forze di Polizia qualche giorno dopo*”.

Per il resto, la difesa erariale si riporta, infatti, al foglio di via del Questore di Roma (che - si è già evidenziato - è stato annullato dal Tar del Lazio) e al fatto – di per sé eloquente del distorto uso del potere che è stato fatto nel caso specifico – che “*In data 07.11.2021, presso P.zza Risorgimento (Comune di Pordenone), [REDACTED] [REDACTED] interveniva attivamente in occasione di una delle 20 manifestazioni tenutesi a Pordenone riconducibili ai movimenti No Vax, No Mask, No Green Pass*”.

Come se un’opinione dissenziente o una presenza ad una manifestazione di dissenso rispetto al pensiero imperante bastasse ad integrare i presupposti per l’applicazione della misura in questione e obliterando, invece, totalmente di considerare che il concetto di “*dedizione*”, cui fa riferimento la norma, implica una “*consolidata propensione alla commissione di reati*” (Cons. St., sez. III, 20 giugno 2018, n. 3782), ovvero “*presuppone una qualificazione soggettiva dell’interessato fondata su precisi e circostanziati elementi di fatto dai quali sia possibile evincere che egli ha fatto del crimine oltre che un’abitudine, anche uno scopo della propria esistenza e, pertanto, diventa pericoloso per la sicurezza pubblica e degno dell’applicazione di misure che prevengano la commissione di futuri reati*” (TAR Toscana, sez. II, 26 febbraio 2020, n. 252).

Al riguardo, giova, pur tuttavia, osservare che il Consiglio di Stato, in una recente

pronuncia emessa in relazione ad una fattispecie che, per lo meno sotto il profilo delle circostanze oggettive, presenta significative affinità con quella che qui viene in rilievo (e dalla quale ultima il Questore di Pordenone ha ritenuto di trarre nei confronti dell'odierno ricorrente il "marchiante" giudizio di soggetto avente la tendenza a delinquere), ha condivisibilmente sottolineato che *"per l'adozione del foglio di via obbligatorio sono richiesti elementi di fatto, attuali e concreti, in base ai quali può essere formulato un giudizio prognostico sulla probabilità che il soggetto commetta reati che offendono o mettono in pericolo la tranquillità e sicurezza pubblica, perché, diversamente, si finirebbe per fondare la misura sulla responsabilità collettiva per fatti addebitabili ad anonimi esponenti di un gruppo o, come nel caso di specie, di un movimento sindacale.*

5.2. In particolare, come questo Consiglio di Stato ha già evidenziato nella propria costante giurisprudenza, assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo, relativo alla <dedizione> del soggetto alla commissione di reati, e quello oggettivo, inerente alla attitudine offensiva dei medesimi reati nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore e cioè, per quanto di interesse, quelli della sicurezza e della tranquillità pubblica.

5.3. Il foglio di via obbligatorio, previsto dall'art. 2 del d. lgs. n. 159 del 2011, è infatti diretto a prevenire reati socialmente pericolosi, non già a reprimerli, e pertanto, benché non occorra la prova della avvenuta commissione di reati, è richiesta dalla giurisprudenza amministrativa una motivata indicazione dei comportamenti e degli episodi, desunti dalla vita e dal contesto socio ambientale dell'interessato, da cui oggettivamente emerga una apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose (-OMISSIS-).

5.4. La misura preventiva in questione si presenta, sul piano della sua tipizzazione normativa, fortemente caratterizzata in termini penalistici, nel senso che entrambi i predetti profili, soggettivo e oggettivo, devono essere ricostruiti, da un lato, attingendo al vissuto criminale del soggetto interessato (nei suoi risvolti pregressi

ed in quelli prognostici) e, dall'altro lato, analizzando il potenziale offensivo insito nelle condotte criminose alle quali il medesimo risulti essere dedito, con una precisa direzionalità lesiva, quanto ai beni esposti a pregiudizio (Cons. St., -OMISSIS-).

5.5. Queste considerazioni valgono, a maggior ragione, dopo la recente sentenza -OMISSIS- della Corte costituzionale che, in seguito alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, e seppure con riferimento alle ipotesi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1, comma 1, del d. lgs. n. 159 del 2011, ha sottolineato l'esigenza generale di rispettare, anche per il diritto della prevenzione, essenziali garanzie di tassatività sostanziale, inerente alla precisione, alla determinatezza e alla prevedibilità degli elementi costitutivi della fattispecie legale, che costituisce oggetto di prova, ed altrettanto essenziali garanzie di tassatività processuale, attinente invece alle modalità di accertamento probatorio in giudizio.

5.6. Ciò impone una interpretazione rigorosa e tassativizzante delle misure di prevenzione emesse dal Questore”.

Ha, poi, conclusivamente affermato che “Il provvedimento si fonda sull'erroneo presupposto che l'appellante sia dedito alla commissione di reati (...), per il solo fatto di avere preso parte attivamente alle manifestazioni sindacali davanti allo stabilimento di -OMISSIS-, senza tuttavia specificare quali concrete condotte violente egli abbia posto in essere, dato che la Questura di Modena, opponendo la riservatezza degli atti istruttori, non ha depositato nemmeno in questo grado di appello la documentazione su cui si baserebbe l'apodittica valutazione di pericolosità sociale.

6.2. Orbene, in difetto, nel caso di specie, di ulteriori specificazioni da parte della Questura e fermo ogni accertamento dei fatti, nella competente sede penale, che non si vuole certo qui anticipare o sostituire, il picchettaggio non può ritenersi attività in sé vietata o pericolosa, rientrando nel legittimo esercizio del diritto di sciopero (art. 40 Cost.), purché non avvenga con modalità violente o minacciose

tali da condizionare la libertà dei lavoratori non scioperanti o da mettere a repentaglio, appunto, la pubblica sicurezza.

7. Il picchettaggio, come la Sezione ha già chiarito nella sentenza -OMISSIS- già sopra richiamata, è definibile come un complesso di comportamenti materiali di diversa natura, aventi come carattere comune la tendenza a rafforzare la partecipazione, la riuscita, l'efficacia di uno sciopero e più specificamente, con riferimento all'elemento teleologico della condotta ed ai soggetti cui si rivolge l'azione dei picchetti, si è detto che «sotto la nozione di picchettaggio si ricomprendono tutte quelle attività e quei metodi posti in essere dagli scioperanti per indurre i lavoratori dissenzienti a non accedere nei luoghi di lavoro per fornire la prestazione lavorativa»

(...)

7.7. Non è questa la sede per esaminare, in astratto, la complessa natura del picchettaggio, quale forma del diritto di sciopero (art. 40 Cost.), e l'altrettanto complesso problema che investe i limiti della sua liceità penale, con particolare riferimento al blocco delle merci e/o della circolazione stradale, né, come detto, è questa la sede, in concreto, per valutare se i fatti compiuti dall'odierno appellante -OMISSIS- siano penalmente sanzionabili.

8. La stessa descrizione dei fatti contestati nel foglio di via all'odierno appellante, ai fini che qui rilevano, difetta però di specificità e di individualità, in contrasto con la sopra menzionata esigenza di interpretazione tassativizzante della normativa in materia, in quanto dalla lettura del foglio di via non si comprende se l'odierno appellante abbia usato in senso proprio violenza nei confronti delle forze dell'ordine, al di là del vago riferimento ad una <energica> contrapposizione tra manifestanti e dette forze non infrequente in questo tipo di conflitti sindacali e, sicuramente, nella c.d. vertenza -OMISSIS-, né se in seno al picchetto, comunque, la presunta violenza sia attribuibile specificamente alla sua condotta.

8.1. La semplice presenza in un picchetto di molte persone finalizzato ad

ostacolare gli automezzi in entrata o in uscita dallo stabilimento industriale, non connotata da elementi fattuali che consentano di rintracciare specifici e individuali condotte di violenza o minaccia da parte di un determinato soggetto, non può integrare da sola sintomo di pericolosità sociale a carico di questo, se non si vuole trasformare il diritto della prevenzione e, in particolare, il foglio di via obbligatorio in un surrettizio, indebito, strumento di repressione della libertà sindacale e del diritto di sciopero e, in ultima analisi, in una misura antidemocratica”.

Orbene, nel caso di specie, paiono del tutto mutuabili le autorevoli considerazioni svolte dal giudice d'appello in relazione alla fattispecie sottoposta alla sua disamina, atteso che, parimenti, non si colgono *“elementi di maggiore tassatività, sia sostanziale che processuale”*, tali da giustificare la misura disposta nei confronti dell'odierno ricorrente, non essendo nemmeno dato sapere se in occasione dei fatti del 2015 e del 15 ottobre 2021 siano ravvisabili specifiche e individuali condotte di violenza o minaccia al medesimo ascrivibili.

Né tali caratteri risultano connotare la condotta tenuta dal ricorrente durante l'intervento tenuto in occasione dell'iniziativa di protesta degli operatori sanitari tenutasi a Pordenone il 15 dicembre 2021, al termine del quale *“è stato invitato a recarsi in Questura a disposizione della Divisione Anticrimine”*, come disposto dal Questore (n.d.r. vedi relazione di servizio in data 15 dicembre 2021 indirizzata al Questore, ove l'estensore usa specificamente l'espressione *“come disposto dalla S.V.”* – all. 2 fascicolo doc. ricorrente).

Al di là del fatto che tale circostanza si commenta da sola, in quanto rende evidente che la misura è stata se non confezionata, per lo meno concepita addirittura anticipatamente rispetto alla manifestazione stessa, è, in ogni caso, dirimente la considerazione che né nel provvedimento questorile, né tanto meno nella relazione di servizio che ne costituisce presupposto, risulta che il ricorrente abbia effettivamente tenuto una specifica condotta penalmente rilevante e socialmente pericolosa.

Sicché, anche il passaggio motivazionale laddove il Questore afferma che la presenza del ricorrente nel territorio di Pordenone in questo periodo storico *“favorisce ed incentiva le tensioni sociali già rilevate in occasione delle manifestazioni di piazza instaurate dai gruppi <No Vax> e <No Green Pass>”* ha il pregio di una mera (e alquanto remota) ipotesi, peraltro non supportata da alcun concreto ed oggettivo elemento di riscontro, atteso, tra l'altro, che dalla piana e non preconcepita lettura della relazione presupposta è agevole rilevare unicamente che:

- l'appello a partecipare all'iniziativa non previamente autorizzata del 15 dicembre 2021 davanti alla sede dell'Azienda Ospedaliera *“Santa Maria degli Angeli”* di Pordenone è stato lanciato da alcuni operatori sanitari e non dall'odierno ricorrente, del quale è stata unicamente preannunciata la presenza;

- i manifestanti sono arrivati alla spicciolata a partire dalle ore 9.30 nel piazzale antistante l'Ospedale e, nel momento di massima affluenza (verso le ore 10.30), hanno raggiunto il numero di un centinaio di unità;

- verso le 9.50 una delegazione composta da circa dieci persone, capeggiata dal promotore dell'iniziativa (n.d.r. che non è l'odierno ricorrente), si è recata all'interno dell'edificio, nella parte che ospita gli Uffici della Direzione Sanitaria e, non essendo stata ricevuta dal Direttore Sanitario, ha redatto, con il supporto di un legale, *“una istanza scritta che sarebbe stata fatta poi valutare da legali dell'Azienda e a cui sarebbe seguita una risposta ufficiale”*, consegnata verso le 12.00 e assunta al protocollo a cura della Segreteria della Direzione Generale;

- successivamente la delegazione è ritornata all'esterno, ove il legale e il promotore dell'iniziativa *“hanno illustrato ai presenti l'esito della loro iniziativa”*;

- al termine di tale resoconto, verso le 12.30, è giunto sul posto l'odierno ricorrente, che, introdotto dal promotore dell'iniziativa, ha *“parlato ai presenti e risposto alle loro domande”* e, in particolare, detto *“di essere venuto a Pordenone per esprimere solidarietà ai sanitari non vaccinati ed ha definito il green pass e l'obbligo vaccinale un ricatto economico”*, augurandosi, poi, che *“tutte le categorie*

sottoposte a obbligo vaccinale, le forze dell'ordine soprattutto, facciano le loro proteste contro questa costrizione discriminatoria e ricattatoria”.

Dunque, con tutta evidenza, nessuna condotta violenta e/o minaccia né da parte dei manifestanti, né da parte dell'odierno ricorrente, giunto, peraltro, sul posto “*a giochi conclusi*”.

In ogni caso, prova tangibile del fatto che si è trattato di una manifestazione pacifica, di dissenso, ma pur sempre pacifica, e che alcuna condotta in grado di destare allarme sociale è stata posta in essere nella circostanza né dai manifestanti, né dall'odierno ricorrente è offerta anche dalla documentazione fotografica dimessa dal medesimo (e, in alcun modo, contestata dalla difesa erariale), dalla quale non emerge assolutamente che gli agenti presenti fossero intenti in un'imprescindibile attività di contenimento di condotte travalicanti i limiti della liceità, dato che risultano ritratti con le braccia incrociate e/o le mani sui fianchi o dietro la schiena. Altri intenti a chiacchierare e uno addirittura col telefono cellulare in mano, verosimilmente impegnato nella lettura di messaggi.

Del resto, nelle medesime immagini, i manifestanti appaiono tutti tranquilli, con mascherina correttamente indossata sia all'esterno che all'interno della struttura ospedaliera (vedi all. 7 – fascicolo doc. ricorrente).

Analoga evidenza è offerta anche dalle registrazioni audio dimesse dal ricorrente, che né per contenuti, né per modalità espressive e/o tono di voce appaiono in grado di integrare quei presupposti minimi idonei a consentire di supportare e giustificare la misura.

Mancando, in definitiva, concreti elementi sintomatici di un'effettiva dedizione del ricorrente alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, non è dato, in definitiva, nemmeno sapere su cosa si fonda il giudizio di pericolosità sociale formulato nei suoi confronti, né, tanto meno, quello prognostico circa la probabile reiterazione nel prossimo futuro di condotte in grado di mettere in pericolo gli interessi protetti.

Giova, tuttavia, rammentare che “*la inclusione nella categoria delle persone*

pericolose di cui al numero 3, cit., se indubbiamente può essere fondata <anche solo su indizi (e dunque su elementi in fatto ritenuti sintomatici e concludenti), non necessitando vere e proprie prove>, non può, tuttavia, operarsi <su illazioni, congetture, o meri sospetti> (v., in termini, Sez. 1, n. 4426 del 05/12/2013 - dep. 30/01/2014, P.M. in proc. Tabacu)” (Cass. Pen. Sez. I, Sent., 7 ottobre 2014, n. 41738) e, in ogni caso, che, trattandosi di misura che comporta una limitazione di libertà costituzionalmente tutelate, non può, in alcun modo, sottrarsi all’adeguata e compiuta esternazione delle ragioni che rendono inevitabile la sua adozione (ossia che richiedono, necessariamente, di privare, per l’appunto, di talune libertà il soggetto che ne risulta inciso) e, ancor prima, alla sussistenza ed esplicitazione di rigorosi presupposti fattuali, idonei a giustificarla (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, n. 488/2013).

Presupposti che – come si è dianzi evidenziato – non ricorrono, però, nel caso in esame.

Il che vale di per sé ad appalesare che la misura ha tradito lo scopo per cui il relativo potere è stato attribuito al Questore.

In definitiva, il ricorso va accolto, risultando – come detto – fondati tutti i motivi di impugnazione formulati dal ricorrente.

Per l’effetto, va annullato il provvedimento gravato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

Ai sensi di legge, il Ministero intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare al medesimo (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e,

per l'effetto, annulla il provvedimento questorile impugnato.

Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge.

Dà atto che il Ministero intimato sarà tenuto a rimborsare al medesimo (all'atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore

Luca Emanuele Ricci, Referendario

L'ESTENSORE

Manuela Sinigoi

IL PRESIDENTE

Oria Settesoldi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.